

SINTESI¹ DELLA POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Policy approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2018

¹ Su richiesta da parte dei Clienti, la SGR fornisce la documentazione completa relativa alla Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

Indice

1. Premessa.....	3
2. Ambito di applicazione.....	3
3. Principi generali.....	3
4. Criteri di Identificazione dei conflitti di interesse.....	3
5. Criteri di individuazione e attribuzione dei livelli di criticità dei conflitti.....	4
6. Criteri di individuazione delle misure organizzative.....	5
7. Presidi e ruoli organizzativi e procedurali per la gestione dei conflitti.....	6
8. Adozione delle "misure" per la gestione dei conflitti.....	6
9. Meccanismi di "monitoraggio" da parte dell'Organo Amministrativo.....	7
10. Istituzione e tenuta del Registro dei conflitti di interesse.....	7
11. Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse.....	8
12. Informativa alla Clientela.....	8
13. Potenziali conflitti di interesse identificati.....	8
14. Tipologie di conflitti di interesse.....	9
14.1 Selezione degli investimenti.....	9
14.2 Scelta delle controparti contrattuali.....	9
14.3 Esercizio del diritto di voto.....	10
14.4 Commercializzazione di OICR.....	10
15. Procedure specifiche per la gestione dei conflitti di interesse.....	10
15.1 Selezione degli investimenti.....	10
15.2 Scelta delle controparti contrattuali.....	10
15.3 Esercizio del diritto di voto nelle gestioni collettive.....	11

1. Premessa

Quaestio SGR (la SGR) ha elaborato, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse (Policy) in linea con il principio di proporzionalità.

2. Ambito di applicazione

La Policy si applica nella prestazione:

- a) del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- b) della commercializzazione di quote o azioni di OICR;
- c) del servizio di investimento di gestione di portafogli e dei servizi accessori.

3. Principi generali

La Policy contiene le regole generali per la gestione dei conflitti d'interesse con particolare riguardo all'obbligo di:

- a) identificare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interesse;
- b) gestire i conflitti di interesse identificati.

4. Criteri di Identificazione dei conflitti di interesse

La SGR adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere anche in fase di costituzione degli OICR:

- a) tra la SGR, i Soggetti Rilevanti² o qualsiasi soggetto avente stretti legami³ con la SGR o un Soggetto Rilevante e uno o più OICR gestiti o i partecipanti a tali OICR;
- b) tra la SGR, i Soggetti Rilevanti o qualsiasi soggetto avente stretti legami con la SGR o un Soggetto Rilevante e i Clienti della Società;
- c) tra i diversi OICR gestiti;
- d) tra i diversi OICR gestiti e i Clienti della SGR;

² **Soggetto rilevante:** il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti della SGR;
- (ii) dipendenti della SGR, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della stessa e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento;
- (iii) persone fisiche e giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della SGR.

³ **Stretti legami:** situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o indirettamente, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di controllo, sia diretto che indiretto, nonché la situazione in cui i soggetti sono legati ad una stessa persona da un legame di controllo.

- e) tra diversi Clienti della Società;
- f) tra uno o più OICR e/o Clienti gestiti e/o uno o più portafogli gestiti su base individuale.

La SGR considera i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con:

- a) un gestore delegato e/o una controparte, ivi incluso il valutatore dei beni dell'OICR a cui sia stato affidato in regime di esternalizzazione tale incarico (il "Valutatore Esterno");
- b) le proprie politiche e pratiche retributive, in relazione alla gestione di portafogli.

La SGR valuta se, nella prestazione dei servizi, la stessa SGR, un Soggetto Rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la SGR:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi Investitori o a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR nonché del servizio di investimento prestato o della commercializzazione di OICR propri e/o di terzi, distinto da quello dell'OICR o del Cliente;
- c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura nel privilegiare gli interessi di OICR o di Clienti o diversi dall'OICR o dal Cliente interessato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente cui viene prestato il servizio;
- e) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli Investitori, o dai Clienti, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, alla prestazione di servizi o attività d'investimento o alla prestazione del servizio di commercializzazione di OICR propri e/o di terzi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio o l'attività.

5. Criteri di individuazione e attribuzione dei livelli di criticità dei conflitti

La SGR ha stabilito un criterio generale per l'attribuzione del livello di criticità (basso, medio o alto) ai singoli conflitti. La definizione del criterio si basa su una preliminare distinzione tra conflitti di interesse "potenziali" e conflitti di interesse "effettivi" e, per questi ultimi, su una sotto distinzione tra conflitti "neutralizzabili", "gestibili" o "non governabili".

Ai conflitti d'interesse potenziali così come a quelli effettivi neutralizzabili viene attribuita una criticità bassa.

Qualora il conflitto d'interesse sia effettivo ma il presidio di mitigazione lo renda gestibile il livello di criticità attribuito è medio.

Ai conflitti d'interesse effettivi non governabili efficacemente viene attribuito una criticità alta.

I conflitti inizialmente potenziali, che a seguito di modifiche nel contesto operativo della SGR diventano "effettivi", sono considerati con criticità alta fintanto che i presidi non sono testati.

6. Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione dei conflitti

Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse devono, in particolare:

- a) essere idonee a evitare che:
 - i. il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità a esso spettanti e che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti;
 - ii. i conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti;
- b) essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della SGR, nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati;
- c) essere adeguate all'entità dei rischi a cui sono soggetti gli interessi dell'OICR, degli Investitori o dei Clienti;
- d) garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della SGR e adeguato all'entità del rischio che gli interessi degli OICR, degli Investitori e dei Clienti siano danneggiati.

La SGR, al fine di garantire l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra la SGR e i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o di uno o più Clienti o di uno o più Partecipanti;
- b) garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interesse con gli OICR e i Clienti o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la Società, di interessi in conflitto con gli OICR e i Clienti;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei Soggetti Rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri Soggetti Rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interesse;
- d) adottare, con riferimento ai servizi ed attività di investimento, politiche retributive idonee ad assicurare che i Clienti siano trattati in modo equo ed intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i Soggetti Rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi della SGR a potenziale discapito dei Clienti. In ogni caso, la retribuzione e gli incentivi analoghi dei Soggetti Rilevanti non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali;
- e) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività di investimento o la commercializzazione di OICR propri e/o di terzi;
- f) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, la SGR adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

7. Presidi e ruoli organizzativi e procedurali per la gestione dei conflitti

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la prevenzione o gestione dei conflitti di interesse e per rimediare a eventuali carenze.

Gli Amministratori Delegati le attuano e ne curano costantemente l'adeguatezza.

Il Collegio Sindacale rileva le eventuali irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e le comunica al Consiglio di Amministrazione.

La Funzione di Compliance rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interesse e le comunica al Consiglio di Amministrazione; controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti di interesse e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze

La Funzione di Gestione dei Rischi cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle operazioni in conflitto di interesse, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nei prospetti e nei contratti.

La Funzione di Revisione Interna ("Internal Audit") verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della SGR in materia di gestione dei conflitti di interesse.

I presidi previsti per la mitigazione dei conflitti di interesse sono:

- 1) parere del Comitato degli Investitori dell'OICR interessato, se costituito, o del consigliere indipendente;
- 2) separazione organizzativa dei Soggetti Rilevanti;
- 3) adozione di un codice etico e di comportamento;
- 4) adozione di una policy operazioni personali;
- 5) adozione di una policy product governance;
- 6) adozione di una policy sugli incentivi;
- 7) adozione di un sistema di black list;
- 8) limiti e divieti all'investimento;
- 9) disclosure alla clientela completa e comprensibile.

8. Adozione delle "misure" per la gestione dei conflitti

In presenza di una nuova circostanza che possa far sorgere un conflitto di interesse la Funzione di Compliance, prima di aggiornare la mappatura relativa alle situazioni di conflitto, informa la funzione coinvolta e gli Amministratori Delegati i quali, unitamente alla Funzione di Compliance, individuano:

natura del conflitto di interesse effettivo/potenziale;

- descrizione del conflitto (tipologia);
- i soggetti coinvolti;
- neutralizzabilità o meno del conflitto;
- individuazione dei presidi di gestione e di controllo del conflitto e valutazione della loro adeguatezza;
- se del caso, coinvolgimento della Funzione di Risk Management;

- sottoposizione della circostanza che genera il conflitto, dei rischi e dei presidi individuati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;

- previsione dei meccanismi di disclosure nei confronti della clientela.

Laddove venga individuata una situazione di conflitto di "bassa" criticità, la Funzione di Compliance ne informa i Responsabili dell'area/unità coinvolta. Il responsabile provvede a gestire la situazione adottando le misure opportune ed informando, per il tramite degli Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

Ove il conflitto abbia una criticità di livello superiore, la Funzione di Compliance informa gli Amministratori Delegati che:

a) ove ritengano che la situazione di conflitto sia di "media" criticità, provvedono ad adottare essi stessi le opportune misure di gestione, sulla base delle proposte formulate dalla Funzione di Compliance, informandone il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile;

b) ove invece ritengano che la situazione di conflitto sia di "alta" criticità, ne informano prontamente il Consiglio di Amministrazione che, trattandone in un apposito punto dell'ordine del giorno della successiva riunione e con il supporto di un parere della Funzione di Compliance, assume le necessarie deliberazioni sulla base di un'approfondita valutazione dei diversi interessi sottostanti, specificando altresì le condizioni alle quali si può dar corso all'operazione e motivando adeguatamente la convenienza di procedere all'operazione stessa, nonostante la situazione di conflitto.

Infine, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e di commercializzazione di OICR propri e/o di terzi, qualora la situazione di conflitto di interesse risulti insanabile, la SGR comunica ai Clienti che le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi degli stessi. La comunicazione è redatta su supporto duraturo e descrive in modo specifico i conflitti di interesse insorti, tenendo in considerazione la tipologia della clientela. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, i rischi generati e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire ai Clienti di prendere una decisione informata e consapevole.

9. Meccanismi di "monitoraggio" da parte dell'Organo Amministrativo

Il Responsabile della Funzione di Compliance individua e aggiorna, almeno con frequenza annuale e sulla base delle informazioni anche delle altre funzioni aziendali, un prospetto riassuntivo dei conflitti d'interesse e dei presidi da sottoporre, al Consiglio di Amministrazione.

10. Istituzione e tenuta del Registro dei conflitti di interesse

La Funzione di Compliance istituisce e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie e/o le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interesse potenzialmente idoneo a ledere gli interessi di uno o più OICR o dei loro Investitori ovvero di uno o più Clienti.

11. Procedura di segnalazione dei conflitti di interesse

Chiunque identifichi un nuovo potenziale conflitto di interesse lo segnala via mail all'Area interna Legal, la quale a sua volta segnala tempestivamente l'informazione alla Funzione di Compliance. La Funzione di Compliance effettua le opportune valutazioni all'esito delle quali:

- qualora identifichi una situazione per la quale sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interesse potenzialmente idoneo a ledere gli interessi di uno o più OICR o dei loro Investitori ovvero di uno o più Clienti, aggiorna il Registro e, laddove le misure di gestione in essere non risultino sufficienti a escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interesse rechi pregiudizio:
 - agli OICR o ai loro Investitori, suggerisce agli Amministratori Delegati apposite soluzioni organizzative e di controllo per la relativa gestione e/o per l'aggiornamento Policy, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - ai Clienti, si accerta che, per il tramite degli Amministratori Delegati, la SGR provveda a informare i Clienti, prima che la Società agisca per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata;
- qualora propenda per l'irrelevanza del conflitto, si astiene dal definire qualunque nuovo intervento, mantenendo traccia delle valutazioni effettuate.

12. Informativa alla Clientela

La presente sintesi della Policy è inserita nei contratti e/o nel Documento di informativa pre-contrattuale forniti ai Clienti. Gli stessi verranno di volta in volta aggiornati nel caso vi siano modifiche sostanziali.

Gli aggiornamenti sono comunicati ai Clienti tramite pubblicazione sul sito laddove sia stato prestato il relativo consenso, o via posta elettronica certificata o, ove mancante, raccomandata.

Su richiesta da parte dei Clienti, la SGR fornisce la documentazione completa relativa alla Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

La SGR rende disponibile periodicamente ai Partecipanti un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse sottoposte al Consiglio di Amministrazione, illustrando la decisione assunta dagli organi e dalle funzioni aziendali coinvolti e la relativa motivazione.

13. Potenziali conflitti di interesse identificati

La SGR ha predisposto una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse che illustra nel dettaglio le principali attività esposte al rischio di un'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico, la Società provvede ad adottare i presidi e le procedure individuati in relazione a ciascuna situazione di conflitto contenuta nella mappatura citata.

14. Tipologie di conflitti di interesse

La SGR, oltre a quelle elencate nella mappatura, individua ulteriori situazioni di conflitto d'interesse, nei seguenti casi:

- 1) selezione degli investimenti;
- 2) scelta delle controparti contrattuali;
- 3) esercizio del diritto di voto;
- 4) commercializzazione.

14.1 Selezione degli investimenti

Si considerano situazioni di conflitto di interesse, almeno, le seguenti ipotesi:

- a) investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del gruppo o partecipanti;
- b) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla SGR o da altre società del gruppo o partecipanti, anche di diritto estero;
- c) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o partecipanti;
- d) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o partecipante;
- e) investimento in strumenti finanziari per i quali una società del gruppo o partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;
- f) investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della SGR o da società del gruppo ovvero partecipanti;
- g) investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società del gruppo o partecipanti, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o partecipante che ha erogato il credito;
- h) concessione di finanziamenti da parte di società del gruppo o partecipante in favore degli OICR gestiti dalla SGR;
- i) investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- j) acquisto di beni da Soggetti Rilevanti;
- k) operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla SGR.

14.2 Scelta delle controparti contrattuali

Si considerano situazioni di conflitto d'interessi almeno le seguenti ipotesi:

- a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del gruppo o partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, gestori delegati, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, soggetti che prestano servizi di supporto nella valutazione di proposte stragiudiziali e delibere giudiziali in interim period, ecc.);

- b) utilizzo di intermediari negozianti che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);
- c) affidamento al Valutatore Esterno o a esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di quest'ultimo, con riferimento a un medesimo OICR, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni;
- d) esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo o da una società partecipante;
- e) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati.

14.3 Esercizio del diritto di voto

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o con le quali la SGR, i Soggetti rilevanti o le Parti Correlate⁴ intrattengono rapporti di natura strategica.

14.4 Commercializzazione di OICR

Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri e di OICR di terzi.

15. Procedure specifiche per la gestione dei conflitti di interesse

15.1 Selezione degli investimenti

Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il consigliere indipendente, i criteri generali ai quali devono attenersi i gestori nell'identificazione dei presidi da adottare a tutela degli OICR e dei portafogli gestiti nel caso in cui negli investimenti selezionati sia ravvisabile un conflitto d'interesse.

15.2 Scelta delle controparti contrattuali

Il Consiglio di Amministrazione, col supporto del consigliere indipendente, determina i criteri quali quantitativi - ove possibile - che devono possedere le controparti contrattuali, nonché i controlli e la frequenza della revisione dei criteri.

⁴**Parte/i Correlata/e:** un soggetto che (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la SGR, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione non inferiore al 20% dei diritti di voto o del capitale sociale nella SGR o tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla SGR congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata alla SGR; (c) è una joint venture di cui la SGR fa parte o è una joint venture controllata o soggetta a influenza notevole da uno dei soggetti di cui alle lettere (a)(i), (a)(ii) o (a)(iii); (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della SGR o della sua controllante (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alla lettera (d) e (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti (ivi inclusi quelli relativi agli OICR):

- a) valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
- b) verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare un equilibrio reddituale alla SGR.

15.3 Esercizio del diritto di voto nelle gestioni collettive

Il Consiglio di Amministrazione approva la strategia di esercizio dei diritti di voto relativa agli emittenti - quotati e non - nei quali sono investiti i patrimoni degli OICR.

La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti la SGR stessa.

Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.

La SGR non può delegare a società del gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la SGR cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei Partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando eserciti il voto una società del gruppo o società partecipanti.

Dell'esercizio del diritto di intervento e di voto viene data ampia informativa nel rendiconto di gestione dei fondi gestiti.